

## **Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 188 del 20/11/2013 - rif. PREC 168/13/S**

Parere di Precontenzioso n. 188 del 20/11/2013 - rif. PREC 168/13/S d.lgs 163/06 Articoli 46, 83 - Codici 46.1.1, 83.1

Mancata allegazione di un documento richiesto a pena di esclusione. Art. 204 co. 1 D. Lgs. 152/2006- E' legittima l'esclusione prescritta dalla lex specialis, disposta nei confronti di un'impresa che abbia presentato una offerta tecnica ritenuta incompleta dalla Commissione di gara. Infatti, qualora la lex specialis commini espressamente l'esclusione dalla gara in conseguenza di determinate prescrizioni, l'Amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione alle stesse, restando preclusa all'interprete ogni valutazione circa la rilevanza dell'inadempimento, la sua incidenza sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa stazione appaltante si è auto vincolata al momento dell'adozione del bando (cfr. AVCP pareri n. 215 del 17.09.2008 e n. 262 del 17.12.2008, e cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 29 aprile 2011, n. 1071).

Parere di Precontenzioso n. 188 del 20/11/2013 - rif. PREC 168/13/S d.lgs 163/06 Articoli 46 - Codici 46.1

Non sussistono, nel caso di specie, gli estremi per il c.d. soccorso istruttorio previsto all'art. 46, comma 1 del D.lgs. n. 163/2006, in quanto la richiesta di regolarizzazione non può essere formulata dalla stazione appaltante se vale ad integrare documenti che in base a previsioni univoche del bando o della lettera di invito avrebbero dovuto essere prodotti a pena di esclusione (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 2008, n. 567). Infatti, l'integrazione della documentazione carente ai sensi dell'art. 46 costituisce una facoltà dell'amministrazione esercitabile nel rispetto della parità di trattamento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2254), al fine di favorire la più ampia partecipazione alla gara (cfr. pareri AVCP n. 89/2009 e n. 3/2009), e presuppone il completamento e il chiarimento "in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati e non invece la produzione ex novo di documentazione richiesta dal bando e non prodotta, pena la violazione della par condicio tra partecipanti alla gara (cfr. AVCP Parere n. 71/11) .